

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Paolo Depalma ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2019 promossa da:
DEBITRICE,

Contro

SOCIETA' ASSICURAZIONI,

BANCA,

CONCLUSIONI

ATTORE
CONVENUTI

Le parti hanno concluso come da verbale che precede.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 20.05.2019, **DEBITRICE** conveniva in giudizio la **SOCIETA' di ASSICURAZIONI** e la **BANCA**, deducendo di aver sottoscritto con la prima contratto di assicurazione a copertura di eventuali danni riferibili all'imbarcazione motor yacht "Giovanna" modello "Dalla pietà DP58", utilizzato in virtù di contratto di locazione finanziaria n. xxxxxx sottoscritto in data 2.8.2013 con la seconda, in qualità di concedente e fornitore.

L'attrice evidenziava che, in data 25.06.2017, durante la navigazione si verificò un'improvvisa grave avaria al motore di dritta (destra), di marca Man modello V10- 1100 e che a seguito di accertamenti emergeva che l'albero motore, affetto da vizio occulto dovuto a difetto di fabbrica, rimaneva danneggiato a seguito dell'incaglio in una catenaria avvenuto il 22.05.2017, durante una manovra nel porto turistico di Manfredonia.

Chiedeva, quindi, che accertato che il sinistro era stato causato da una concausa rappresentata da incaglio e sotteso vizio occulto, le società convenute fossero condannate in solido tra loro, ovvero ciascuna per la parte di responsabilità accertata, al risarcimento del danno di euro 141.412,25 ed alla restituzione dei canoni riscossi nei mesi in cui il bene era stato inutilizzabile, pari ad euro 55.162,01, oltre condanna alle spese di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 01.10.2019 si costituiva in giudizio **BANCA** eccependo la prescrizione in ordine alla denuncia di vizi occulti, nonché l'infondatezza della domanda.

Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2019, si costituiva **SOCIETA' di ASSICURAZIONI** eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione del diritto, nonché per denunciare l'inoperatività della garanzia assicurativa e chiedere il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Eccepiva la convenuta che la **DEBITRICE**, in qualità di semplice utilizzatrice dell'imbarcazione, non avrebbe potuto esperire l'azione, essendo la **BANCA** proprietaria dell'imbarcazione ed unica legittimata a domandare il risarcimento dei danni subiti dal proprio natante.

La convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 547 cod. nav., essendo decorso un anno dall'evento senza alcuna interruzione della prescrizione.

Chiedeva quindi il rigetto della domanda.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'ascolto di testimoni e con CTU.

Falliti i tentativi di conciliazione, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies con termine per il deposito di note conclusive.

Le parti concludevano in senso conforme ed il giudice riservava la decisione.

La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.

Preliminarmente, come già rilevato, va ribadito che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: "Qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in "leasing", la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa". (Sez. 3, Sentenza n. 534 del 12/01/2011, Rv. 616135 - 01).

Per tali ragioni la parte attrice, in quanto utilizzatrice del bene, tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria, deve considerarsi pienamente legittimata all'azione intrapresa con l'odierno giudizio.

In ordine alla eccezione di prescrizione ex art 547 cod. nav., posto che la parte attrice era legittimata ad agire, va rilevato che essendosi verificato il sinistro il 25.06.2017 ed essendo stato denunciato dalla parte attrice il 28.06.2017 alla **BANCA** e da questa inoltrata alla **SOCIETA' di ASSICURAZIONI**, non può considerarsi violato il termine prescrizione.

Nel merito, va evidenziato che parte attrice, in relazione ai danni palesatisi con il sinistro del 25.6.2017, ha invocato:

La responsabilità della **SOCIETA' di ASSICURAZIONI**, in ragione dell'"incaglio" occorso il 22.5.2017, secondo la previsione dell'art. 3 delle condizioni di polizza;

La responsabilità della **BANCA** per vizio occulto.

Deve, tuttavia, considerarsi:

a) Che secondo l'art. 3 del contratto di assicurazione: "la Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto a seguito di qualsiasi avvenimento, ma con le seguenti limitazioni: - i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo". E, tuttavia, risulta pacifico che il 25.6.2017 (allorquando improvvisamente si manifestò l'avaria del motore) non si realizzò nessuno degli eventi coperti dalla polizza assicurativa. Solo in un secondo momento (e verificate le previsioni contrattuali), la parte attrice ha dedotto il precedente evento di "INCAGLIO" del 22.5.2017, presso il porto turistico di Manfredonia, collegandolo causalmente con il danno reso evidente il giorno 25.6.2017. E, tuttavia, l'evento del 22.5.2017 (emerso – come si è detto – solo in un secondo momento) non risulta in alcun modo documentato, se non da dichiarazioni testimoniali altamente inattendibili e non credute, sia per l'anomalia della manovra portuale descritta (altamente improbabile in ragione della professionalità dei soggetti interessati – come pure evidenziato dal CTU), sia per l'assenza di riscontri oggettivi tempestivamente depositati in atti (fotografie dei danni,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

attestazioni oggettive delle riparazioni svolte, denuncia all'autorità portuale), **sia per l'ambigua posizione dei testimoni/CTP, nonché manutentori dell'imbarcazione presso il Cantiere Yacht Service Marina del Gargano (Cataldo DE GENNARO e Giuseppe ARMILLOTTA), che avrebbero persino sottaciuto in un primo momento l'evento dannoso al proprio cliente (con omessa denuncia pure all'autorità portuale).**

Va sul punto evidenziato come le conseguenze del grave difetto probatorio e dell'anomalia della prova dell'evento descritto non possano farsi ricadere sui convenuti, anche in ragione del fatto che è stata l'attrice a scegliere i "professionisti" a cui affidare la manutenzione del natante locato (se non altro ex art. 2049 c.c.);

b) Che, secondo costante giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015, Rv. 636743 - 01), la responsabilità per vizi occulti del fornitore, è ravvisabile nella sola ipotesi in cui risulti provato che lo stesso fosse stato a conoscenza degli stessi e li avesse nascosti o taciuti in mala fede. Nel caso di specie, tuttavia, pur ravvisandosi la presenza di un probabile vizio occulto come causa dei danni rappresentati dal locatore, non risulta documentata o provata alcuna "mala fede" idonea a giustificare la responsabilità della fornitrice/proprietaria. Del resto, il fornitore non era il produttore del natante. Risulta non contestato che al momento dell'acquisto, l'imbarcazione era stata scelta proprio dall'utilizzatore, facendo ricorso alla **BANCA** solo al fine di finanziare l'operazione. Al momento della consegna e negli anni successivi non si era palesato alcun vizio. Del resto, il motore era di fabbricazione "in serie" e non "artigianale". Sicché non può ragionevolmente ritenersi che il fornitore fosse stato a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo, con l'ordinaria diligenza) del vizio di fabbricazione lamentato, in relazione ad un natante scelto dall'utilizzatore.

Le considerazioni che precedono, quindi, fanno ritenere non meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di entrambi i convenuti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, per ciascuna, in euro 14.103,00 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicare le tariffe medie ex D.M. 55/2014);

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.

Deve, da ultimo, disporsi la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica in sede, nonché all'autorità portuale, per quanto ritenuto di competenza, in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese da **OMISSIS** e **OMISSIS** in relazione ai ritenuti fatti del 22.5.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda, perché infondata;
- Condanna parte attrice a rimborsare in favore di ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 ciascuna, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15%;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice, con diritto delle altre parti eventualmente anticipatrici a ripetere nei suoi confronti quanto eventualmente già versato;
- Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Foggia ed all'Autorità Portuale competente per il porto di Manfredonia, per quanto di competenza in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese da **OMISSIS** e **OMISSIS**.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.

Foggia, 24/10/2023

Il Giudice
dott. Vincenzo Paolo Depalma